

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI  
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice dott. Maria Carla Corvetta ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. xxxx/2019 promossa da:

**CLIENTI**

**ATTORI**

e

**BANCA**

**CONVENUTA**

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c., osserva

Gli attori si sono rivolti all'intestato Tribunale lamentando, con riferimento al rapporto di conto corrente n. xxxxx inter partes, la pattuizione di interessi usurari, l'illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici, l'applicazione illegittima di Commissione di Massimo Scoperto e Commissione Disponibilità Fondi.

A prescindere dalle eccezioni pregiudiziali di nullità della citazione e di intervenuta prescrizione delle contestazioni relative alle somme addebitate dalla Banca, le domande attoree sono infondate nel merito per i motivi che seguono. Quanto alla doglianza relativa alla usura sopravvenuta (per sfioramento asseritamente riscontrato in alcuni trimestri del rapporto), si osserva come da tempo è stato affermato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui, quand'anche venisse accertata l'applicazione di usura sopravvenuta, ciò non vale a determinare la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della l.n. 108/1996 o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Ancora, il contratto di conto corrente in oggetto è stato acceso in data 16/11/2001 e prevede la chiusura trimestrale con pari periodicità (doc. 2 di parte attrice), clausola peraltro specificamente approvata con doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e richiamata anche nelle condizioni economiche (art. 8), per cui il rapporto è regolato in conformità alla delibera CIRC.

Circa il tema della commissione massimo scoperto, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in relazione alla commissione massimo scoperto (laddove risulti prevista dal contratto), non può parlarsi di nullità per difetto di causa della clausola stessa, ciò in quanto la funzione della commissione di massimo scoperto della tipologia in esame è la stessa funzione degli interessi c.d. corrispettivi (art. 1282 c.c.), ossia quegli interessi che vanno a remunerare la disponibilità di una somma di denaro; contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, nel caso di specie la CMS è stata pattuita con specifica indicazione in contratto.

In data 01.10.2012 è entrata, quindi, in vigore la Commissione Disponibilità Fondi, applicabile anche al rapporto oggetto di causa: la CMS è stata pertanto sostituita dalla CDF, la quale viene sommata al tasso d'interesse applicato sul fido bancario e non può in ogni caso essere superiore al 2% annuo pari allo 0,5% a trimestre.

Nel caso di specie, la CDF è stata pattuita nella misura dello 0,5% trimestrale, in linea con quanto debitamente comunicato dalla Banca agli attori con proposta di modifica unilaterale del 30/06/2012, indicando specificamente l'accordato in uso.

Deve conclusivamente evidenziarsi l'incompletezza della documentazione contabile depositata da parte attrice (mancano gli e/c sia capitali che scalari dall'accensione del conto, e dunque dal 16/11/2001 al 30/06/2008) laddove è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito produrre tutti gli

estratti conto completi relativi all'intero rapporto contrattuale (cfr, in tal senso, ex multis Cass. n. 9365 del 16.04.18).

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, le domande attoree non possono trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

Rigetta le domande attoree;

Condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Rimini, il 19 ottobre 2021.

Il Giudice  
- Dott. Maria Carla Corvetta -

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS